

R.G. n. [REDACTED] 2005

TRIBUNALE DI MILANO

sezione sesta civile

Il giudice designato dott.ssa Alda M. Vanoni
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento ex art. 19 d.lgs 5/2003 promosso con ricorso depositato il
19.12.2005

da

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Wanda Zurlo presso cui ha
eletto domicilio in Milano, via Cagliari 11, giusta procura in calce al ricorso
introduttivo

attore ricorrente

nei confronti di

[REDACTED] in persona del [REDACTED], rappresentata e difesa
dagli avv.ti Laura Cattaneo e Emanuela Grassi presso le quali ha eletto domi-
cilio in Milano, via Mascheroni 31, Milano, giusta procura in margine alla
comparsa di risposta

convenuta resistente

Con il ricorso introduttivo [REDACTED] ha chiesto la condanna di [REDACTED]
[REDACTED], quale successore di [REDACTED], alla restituzione della
somma di € 62.222,01 pari al controvalore di titoli obbligazionari emessi dallo
Stato argentino, specificamente indicati nel ricorso, acquistati per iniziativa di

un dipendente della ~~banca~~ e quindi inseriti nel proprio dossier titoli, senza espresso ordine da parte che esso ricorrente; allega altresì l'inesistenza, a monte, di un contratto quadro di negoziazione e trasmissione ordini redatto per iscritto. Ne deduce, in principalità, la nullità ovvero la risoluzione dei contratti d'acquisto delle obbligazioni Argentina di cui sopra, e quindi l'obbligo della banca di restituzione dell'importo a suo tempo addebitatogli, con offerta di restituzione delle obbligazioni stesse. In subordine deduce altresì la nullità degli ordini stessi per violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di diligenza, trasparenza e informazione posti a suo carico dalla legislazione di settore.

Si è costituita la banca eccependo l'inammissibilità del rito sommario e resistendo all'avversa domanda, pur senza produrre alcuna documentazione degli ordini di cui è causa.

Comparse le parti ed esperito inutilmente un tentativo volto alla conciliazione della causa, il giudice ha riservato la decisione.

Tanto premesso, ritiene il giudicante che il ricorso debba venir accolto.

Non si ritiene preclusivo del rito sommario scelto dall'attore il fatto che la condanna richiesta presupponga un accertamento di nullità dei contratti di cui è causa ovvero una dichiarazione di inadempimento e quindi di risoluzione degli stessi. Dal testuale dell'art. 19 d.lgs 5/2003, ed in particolare dei commi 2 bis e 3, i limiti del procedimento sommario vengono individuati nella 'non manifesta infondatezza della contestazione del convenuto' e nella 'necessità di una cognizione non sommaria', e ciò permette di ritenere che, in ultima istanza, il limite sia costituito dalla complessità delle questioni poste dalle contrapposte difese e dalla necessità di un approfondimento e quindi di un

maggior dibattito processuale. Nel caso in esame la prospettazione di nullità per mancanza di forma è, in sé, questione di immediata valutazione, né la convenuta l'ha contrastata con argomenti che esigano migliori approfondimenti.

Neppure può ritenersi un'illegittima compromissione del diritto di difesa della banca costituzionalmente garantito, laddove nel caso concreto la convenuta ha avuto 41 giorni per predisporre la propria difesa (notifica del ricorso introduttivo il 17.1.2006, comparsa depositata il 27.2.2006).

L'art. 23 comma 1 del dlgs n. 58/1998 (TUF) sancisce la necessità di forma scritta dei contratti relativi alle prestazioni dei servizi di investimento e ne commina espressamente la nullità in caso di inosservanza di tale forma. La previsione di nullità, peraltro relativa, non è senza deroghe, in quanto la CONSOB è legittimata a "prevedere con regolamento" che "particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma". L'art. 30 del regolamento CONSOB n. 11522/1998 ribadisce la necessità di forma scritta in relazione al c.d. contratto quadro, precisando che nello stesso devono essere specificate, tra l'altro, anche le "modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni"; il successivo art. 60-comma 2 stabilisce che "gli intermediari autorizzati registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori".

Dall'insieme di queste norme si deduce che il contratto quadro deve, a pena di nullità (ancorché relativa) essere redatto per iscritto, mentre per i singoli ordini la generale forma scritta di cui all'art. 23-1° comma TUF può essere derogata da espressa previsione contenuta nel suddetto contratto quadro, con obbligo dell'intermediario di provvedere alla registrazione degli ordini telefonici

(forma ritenuta *ad probationem*).

Nei caso in esame la banca ha dichiarato di non aver reperito gli ordini scritti, e non ha prodotto il contratto quadro, che solo avrebbe potuto legittimare la trasmissione di ordini in forma diversa da quella scritta; non ha, neppure, allegato di aver registrato tali ordini.

Gli acquisti di cui è causa sono dunque nulli, in assenza della prescritta forma. La domanda di restituzione dell'importo a suo tempo addebitato quale controvalore delle obbligazioni Argentina sopra elencate è quindi fondata. Su tale importo sono dovuti gli interessi al tasso legale; non essendo neppure stata allegata la mala fede (concetto diverso e più grave del lamentato inadempimento contrattuale) della convenuta banca, tali interessi sono dovuti, ex art. 2033 c.c., dalla data della domanda.

Alla ritenuta nullità degli ordini di acquisto consegue il diritto della banca di vedersi consegnare i titoli e restituire gli importi a suo tempo accreditati al cliente a titolo di cedole; in assenza di precisa quantificazione di tale importo da parte della convenuta, e non essendo lo stesso chiaramente evincibile dagli estratti conto prodotti (doc. 3 convenuta), la subordinata domanda riconvenzionale della convenuta viene accolta solo in relazione alla restituzione dei titoli.

La preponderante soccombenza della convenuta pone a suo carico le spese del giudizio, che vengono liquidate (d'ufficio in assenza di nota spese) in complessivi € 3.281 di cui € 2.000 per onorari, € 472 per diritti, € 500 per esborsi e € 309 per spese generali.

P.Q.M.

Il giudice, visto l'art. 19 d.lgs. n. 5/2003,

ritenuta la nullità degli ordini di acquisto di bond Argentina di cui al ricorso introduttivo,

condanna la convenuta ~~_____~~ a restituire all'attore ~~_____~~ l'importo di € 62.222,01 con gli interessi dalla domanda

e condanna l'attore a restituire alla convenuta i titoli suddetti;

condanna la convenuta a rimborsare alla controparte le spese del giudizio, come sopra liquidate in complessivi € 3.281, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.

Così deciso in Milano, li 25 marzo 2006

il giudice

(dott.ssa Alda M. Vanoni)

Alda M. Vanoni



FF. AA. P. B.